

ART. 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico svolge il servizio sulla base delle istruzioni e/o indicazioni che verranno impartite dalla Provincia di Ravenna per tramite del Responsabile Unico del Procedimento e/o di altra persona da esso delegata, impegnandosi a:
 - osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalle presenti prescrizioni tecniche e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del servizio;
 - provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento del servizio, sollevando fin d'ora la Provincia di Ravenna da qualunque rivalsa e/o danno riconducibile allo svolgimento delle attività di che trattasi;
 - risarcire eventuali danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio in oggetto e delle attività connesse;
 - sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del servizio, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e dagli Organi della Provincia;
 - relazionare alla Provincia di Ravenna, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, qualora richiesto;
 - presentare alla Provincia di Ravenna gli elaborati ed i documenti di che trattasi per il preventivo nulla-osta e/o eventuale modifica e/o integrazione, da apportarsi prima della formale consegna;
 - fornire n. 1 copia cartacea di tutti gli elaborati/documenti prodotti, datati, timbrati e sottoscritti in originale, nonché copia digitale degli stessi, timbrati e firmati digitalmente;
 - sostenere tutti gli eventuali oneri aggiuntivi (diritti di segreteria, bolli, viaggi, spese di cancelleria e quant'altro) necessari per lo svolgimento del servizio.

ART. 3
TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico deve espletare il servizio entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del contratto (fatti salvi i tempi necessari per il recepimento/rilascio degli eventuali titoli abilitativi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e quant'altro, da parte degli Enti interessati).

ART. 4
VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La vigilanza ed il controllo sullo svolgimento del servizio sono in capo al Responsabile Unico del Procedimento, il quale può avvalersi della collaborazione del personale interno all'Ente.

ART. 5
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

2. Il corrispettivo per l'attuazione del servizio di cui all'articolo 1 è stabilito in euro (diconsi euro,00) esclusi oneri fiscali e contributi previsti per legge, così per complessivi euro.....

ART. 6
ELABORATI E RICERCA

1. Gli elaborati realizzati in attuazione del presente Disciplinare sono di proprietà piena ed assoluta della Provincia di Ravenna e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7
PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art.125, comma 1 del D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 è dovuta all'operatore economico una somma a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare con le modalità e alle condizioni previste nel predetto articolo del Codice dei contratti pubblici, previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria.